



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 263 viab - 2025

data del protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- la richiesta agli atti pervenuta dal Settore Ambiente, Energia - Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti relativa a interventi straordinari di lavaggio e disinfezione delle piazze cittadine -agosto 2026 previsti in diversi quartieri della città;

- il programma allegato quale parte integrante che prevede nel periodo compreso tra il 14 agosto 2026 e il 29 agosto 2026, interventi nelle seguenti aree:

- Area adiacente via G. Gaslini
- P.zza W. Bonatti
- P.zza Indipendenza
- P.zza Diaz
- P.zza San Pietro Martire
- P.zza Carrobiolo
- P.zza A. Grandi
- P.zza San Paolo
- P.zza G. Garibaldi
- Via E. Arosio fronte stazione ferroviaria
- P.zza G. Cambiaghi
- Via E. Da Monza - area a parcheggio fronte N.E.I.
- P.zza Roma
- P.zza Trento e Trieste
- Via F. Turati - fronte Binario 7
- P.zza Podgora
- Via G. D'Annunzio fronte centro civico
- P.zza Santa Caterina da Siena

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza alla circolazione degli utenti della strada, allo svolgimento delle attività e all'incolumità degli utenti della strada, oltre che consentire l'allestimento e il disallestimento delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa, tenuto conto che le occupazioni, vista la planimetria agli atti, interesseranno sedime stradale normalmente utilizzato al transito dei veicoli.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza |
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

il giorno 28 agosto 2026, dalle ore 05:00 alle ore 08:00, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietata circolazione nell'area adibita a parcheggio sita in via Enrico da Monza antistante il Centro Sportivo Comunale N.E.I.;
- è vietata la sosta con rimozione forzata nell'area adibita a parcheggio sita in via Enrico da Monza antistante il Centro Sportivo Comunale N.E.I.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

INFORMA

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola**

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.